

**ALLEGATO 4**

**Schema di Contratto generale per la fornitura dei servizi  
inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla  
circolazione dei veicoli e dei natanti delle  
Amministrazioni dello Stato**

## CONSIP S.p.A.

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

---

***Schema di Contratto generale per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato***

### TRA

**Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in qualità di mandatario in nome e per conto delle seguenti Amministrazioni \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

### E

- \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Assicuratore**");

oppure

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_

## CONSIP S.p.A.

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

---

\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo (ovvero, in caso di coassicurazione: di impresa delegataria) del Raggruppamento Temporaneo (ovvero, in caso di coassicurazione: della coassicurazione) tra, oltre alla stessa, la mandante (ovvero, in caso di coassicurazione: la delegante) \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, e la mandante (ovvero, in caso di coassicurazione: la delegante) \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Assicuratore**”)

oppure

il consorzio \_\_\_\_\_, con ufficio in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, fondo consortile di Euro \_\_\_\_\_, con atto costitutivo stipulato in data \_\_\_\_\_ ed iscritto al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, [ P. IVA \_\_\_\_], domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, che riunisce la consorziata \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ i.v., iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, e la consorziata \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_

\_\_\_i.v., iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Assicuratore**”)

**PREMESSO**

*a) che il D.Lgs. 430/1997, recante riordino delle competenze e organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (MTB), a seguito dell'accorpamento disposto con legge n. 94/1997, prevede all'art.3 che il Provveditorato generale dello Stato, “*provvede, su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni*”;*

*b) che, a norma del D.P.R. 147/2001, il Servizio Centrale del Provveditorato generale dello Stato è stato soppresso; le relative competenze e poteri del Provveditorato generale dello Stato sono state attribuite al capo del Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione (SCQ); i poteri riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato sono stati attribuiti ai funzionari del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro; il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, è stato sostituito con Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito per brevità MEF);*

*c) che, pertanto, le Amministrazioni di seguito indicate \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità Amministrazioni deleganti), a seguito della Conferenza di servizi del 20 settembre 2004 hanno dato mandato al MEF di svolgere per loro conto una gara a procedura aperta per la fornitura dei*

servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione dei propri veicoli e natanti;

*d)* che il MEF con lettera del 25 maggio 2005, Prot. n. 48529 ha ritenuto di avvalersi per lo svolgimento della procedura di gara e per la stipula del relativo contratto della Consip S.p.A., della quale detiene l'intera partecipazione azionaria;

*e)* che la Consip, anche ai sensi del D.M. 24 febbraio 2000, ha esercitato le attività di stazione appaltante per la gara a procedura aperta per la fornitura dei servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti per le sopra citate Amministrazioni deleganti, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

*f)* che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325;

*g)* che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente Contratto generale e ad eseguire i contratti di Assicurazione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

*h)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto generale e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

*i)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto generale che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

*j)* che il presente Contratto generale non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Contratto generale le condizioni generali dei Contratti di Assicurazione che verranno stipulati dalle singole Amministrazioni deleganti;

*k)* che i singoli Contratti di Assicurazione vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordini secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto Generale; nei predetti Ordini saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione.

***Ciò premesso tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Valore delle premesse, degli allegati e dei documenti richiamati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il bando di gara e il

disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto generale.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto generale l'allegato "A" (Capitolato Tecnico e relativi allegati), l'allegato "B" (Offerta Tecnica), l'allegato "C" (Offerta Economica), l'allegato "D" (modello di Ordine).

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Nell'ambito del Contratto generale, i seguenti termini (salvo ove risulti diversamente dal contesto) avranno il significato di seguito indicato. I termini definiti al plurale avranno lo stesso significato se usati al singolare e viceversa. Le parole che comprendono l'uso di ciascun genere saranno riferite ad entrambi i generi:
  - a) **Amministrazioni o Amministrazioni deleganti:** le Amministrazioni pubbliche che, ai sensi del D.Lgs. 430/1997, hanno dato mandato al MEF, che si avvale della Consip S.p.A., di svolgere per loro conto le attività di stazione appaltante per la gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato, e che utilizzano il Contratto generale nel periodo della sua validità ed efficacia. In particolare:

.....;

.....;

.....

- b) Amministrazione/i Contraente/i:** le Amministrazioni che utilizzano il Contratto generale nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordini;
- c) Assicurati:** la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione;
- d) Assicuratore o Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo d'impresе, le imprese in coassicurazione o il consorzio risultato aggiudicatario della gara e che conseguentemente sottoscrive il Contratto generale, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di Assicurazione;
- e) Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A" al Contratto generale, compresi – quali parte integrante - tutti i suoi allegati; i riferimenti a specifici paragrafi del Capitolato Tecnico dovranno intendersi effettuati ai paragrafi della parte generale di tale documento, salvo che non sia espressamente specificato che si tratta di paragrafi contenuti negli allegati al Capitolato Tecnico;
- f) Contratto di Assicurazione:** l'accordo, stipulato dalle Amministrazioni con il Fornitore a seguito dell'emissione di Ordini, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel Contratto generale;
- g) Contratto generale:** il presente atto nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati;
- h) Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale è possibile utilizzare il presente Contratto generale;

- i) **Data Ordine:** la data in cui l'Ordine effettuato dalle Amministrazioni deleganti perviene al Fornitore;
- j) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'allegato "B";
- k) **Offerta Economica:** il documento di cui all'allegato "C";
- l) **Ordine:** il documento, corrispondente al modello di cui all'allegato "D", con il quale le Amministrazioni, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di acquistare i servizi oggetto del Contratto generale, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta;
- m) **Polizze:** i documenti contrattuali che provano i singoli rapporti assicurativi che derivano da ciascun Contratto di Assicurazione;
- n) **Premio/i:** il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Contraente all'Assicuratore;
- o) **Servizi Assicurativi:** i servizi di copertura assicurativa descritti nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, come integrati da quanto offerto dall'Assicuratore nell'Offerta Tecnica, ai punti B e C della dichiarazione d'offerta;
- p) **Servizi Connessi:** il servizio di call center descritto nella Sezione D del Capitolato Tecnico, il servizio di reportistica dei sinistri descritto al punto C 2.15 del Capitolato Tecnico e ulteriormente specificato nei relativi allegati, ed inoltre gli altri servizi eventualmente offerti dall'Assicuratore nella dichiarazione d'offerta;
- q) **Unità Ordinanti:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordini, e che verranno negli stessi indicati.

2. Le espressioni e le definizioni riportate negli allegati e nei documenti richiamati nel presente atto hanno il significato, per ognuna di esse specificato nei medesimi allegati e documenti, salvo quanto previsto al successivo articolo
3. Qualora non sia possibile attribuire, per tale via, un significato univoco alle suddette espressioni e definizioni, si potrà fare riferimento al presente atto.

### **Articolo 3**

#### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto generale e dei Contratti di Assicurazione è regolata:
- a) dal presente Contratto generale e dai suoi allegati (ivi inclusi il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali in essi dedotti;
  - b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
  - c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato applicabili;
  - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - e) dal codice deontologico della Consip S.p.A..

2. Nel caso di incompatibilità o contrasto tra disposizioni del presente atto e disposizioni di alcuno degli allegati o dei documenti che formano parte integrante della Contratto generale, le prime saranno ritenute prevalenti.
3. Le clausole del Contratto generale e dei Contratti di Assicurazione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per le Amministrazioni, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere i rapporti contrattuali in essere. Peraltro, nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto generale e nei Contratti di Assicurazione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto generale e/o con i Contratti di Assicurazione, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e l'Assicuratore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

## **Articolo 4**

### **Oggetto del Contratto generale**

1. Il Contratto generale definisce, unitamente a tutti i suoi Allegati, la disciplina normativa e contrattuale - comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di Assicurazione – per:
  - a) la fornitura dei Servizi Assicurativi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti;
  - b) la prestazione dei Servizi Connessi di call center e di esecuzione della reportistica, ivi inclusa la reportistica dei sinistri.
2. Con la sottoscrizione del Contratto generale il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti delle Amministrazioni deleganti, nonché di Consip S.p.A., per quanto di ragione, a rendere i Servizi Assicurativi, secondo anche quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare i Servizi Connessi, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per esse, dalle Unità Ordinanti con gli Ordini, nei limiti dei quantitativi massimi stabiliti nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, eventualmente incrementati ai sensi del successivo comma 4.
3. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del presente Contratto generale sia esaurito il quantitativo massimo complessivo indicato nel Capitolato Tecnico ed oggetto del presente Contratto generale, Consip potrà richiedere al Fornitore di incrementare, alle stesse condizioni, il suddetto quantitativo fino a concorrenza del settimo quinto del medesimo, ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.M. 28.10.1985, nei casi e con le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed ulteriormente specificati nei relativi allegati e secondo

le medesime condizioni e i medesimi corrispettivi stabiliti nel Contratto generale, senza che a fronte delle suddette richieste l'Assicuratore possa avanzare alcuna pretesa per compensi superiori a quelli previsti nel presente Contratto, indennizzi e/o risarcimenti. Ai fini del calcolo dei quantitativi disponibili si terrà conto anche degli eventuali aumenti/riduzioni dei quantitativi oggetto degli Ordini che verranno comunicati dalle Amministrazioni Contraenti.

## **Articolo 5**

### **Utilizzazione del Contratto generale**

1. Il presente Contratto generale ha efficacia a partire dalla Data di Attivazione indicata al comma 1 dell'art.7. A partire dalla predetta data il Contratto generale può essere utilizzato dalle Amministrazioni deleganti nelle modalità di cui ai successivi commi e nel rispetto dei termini fissati dal successivo Articolo 6, mediante Ordini sottoscritti dalle rispettive Unità Ordinanti.
2. Le predette Amministrazioni potranno nel periodo di durata del Contratto generale richiedere le coperture assicurative mediante Ordini sottoscritti in ogni pagina dalla rispettiva Unità Ordinante ed inviati in originale al Fornitore. Ciascun Ordine recherà indicazione, in particolare, dell'Unità Ordinante, della rispettiva Amministrazione, del numero di coperture assicurative richieste dettagliando:
  - per i servizi di cui all'Allegato 1 del Capitolato Tecnico il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (quali ad esempio Cavalli fiscali, Numero di posti, Quintali, Cilindrata, stazza, ecc.);

- per i servizi di cui all'Allegato 2 del Capitolato Tecnico la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio;
- per i servizi di cui all'Allegato 3 del Capitolato Tecnico:
  - a) in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio, il numero complessivo di veicoli da assicurare;
  - b) in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo per l'esecuzione di prestazioni di servizio, la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio.

Sarà cura del Fornitore verificare, attraverso l'elenco messo a disposizione del Fornitore, tramite la Consip, da ciascuna Amministrazione delegante all'atto della stipula del presente Contratto generale, che l'Ordine provenga da un'Unità Ordinante appartenente ad una delle Amministrazioni deleganti legittimate all'utilizzo del presente Contratto generale.

3. Il Fornitore non dovrà dare esecuzione a Ordini che non siano completi in ogni loro parte. Il Fornitore, tuttavia, dovrà darne immediata comunicazione alla Amministrazione delegante, al fine di sanare la mancanza riscontrata.
4. Il Fornitore, ove ritenga di non poter accettare un Ordine, in quanto non proveniente da una Amministrazione legittimata ad utilizzare il Contratto generale, dovrà tempestivamente informarne la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.

5. Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste mediante gli Ordini, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, secondo i termini e le condizioni di cui al Contratto generale. Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini, compilati ed inviati secondo i termini e le modalità di cui al presente Contratto Generale.

#### **Articolo 6**

##### **Modalità di conclusione**

1. I Contratti di Assicurazione si concludono tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordini inviati e/o trasmessi in originale dalle Unità ordinanti delle Amministrazioni deleganti.
2. Il termine ultimo di ricezione degli Ordini da parte dell'Assicuratore è fissato per il 15 dicembre 2005, fatta salva la facoltà per le Amministrazioni Contraenti di richiedere estensioni o esclusioni nei casi e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 7**

##### **Durata**

1. Il presente Contratto generale ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal.....
2. La durata del singolo Contratto di Assicurazione è fissata dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2005 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2007, prorogabile fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2008, previa comunicazione scritta della singola Amministrazione delegante da inviare al Fornitore entro e non oltre il 31

ottobre 2007; per le inclusioni richieste successivamente al 15 dicembre 2005 la data di inizio della relativa copertura assicurativa sarà determinata in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, mentre il termine finale sarà le ore 24:00 del 31 dicembre 2007, come sopra prorogabile. Sono in ogni caso fatte salve le diverse specifiche previsioni contenute nel Capitolato Tecnico.

3. Anche dopo la scadenza del termine di durata del presente Contratto rimane ferma l'applicabilità delle clausole e delle condizioni ivi previste per l'intera durata della fornitura.

## **Articolo 8**

### **Condizioni della fornitura**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto generale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e missione per il personale addetto alla esecuzione dei suddetti servizi ed attività.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni con il massimo grado di diligenza, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, nel Disciplinare di gara e nel Contratto generale, pena la risoluzione del Contratto generale medesimo e dei singoli Contratti di Assicurazione,

- nonché gli ulteriori provvedimenti a norma del successivo articolo 19, comma 1.
3. Le prestazioni contrattuali presuppongono necessariamente la sussistenza delle condizioni, delle caratteristiche e delle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate o pattuite.
  4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le disposizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto generale, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, che ne assume ogni relativa alea, intendendosi gli stessi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, degli Assicurati e/o della Consip S.p.A.
  5. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni predette.
  6. Le attività contrattuali da svolgersi eventualmente presso gli uffici delle Amministrazioni dovranno essere eseguite senza interferire con la normale attività lavorativa degli uffici stessi; modalità e tempi di ogni accesso presso detti uffici dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse, nel rispetto di tutte le vigenti prescrizioni in materia, tra l'altro, di

sicurezza. Sarà in ogni caso cura ed onere del Fornitore informarsi preventivamente su tali prescrizioni.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e alla Consip S.p.A. di verificare in qualsiasi momento e anche senza preavviso la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordini, prestando a tal riguardo la più ampia collaborazione.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip S.p.A.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni e/o alla Consip S.p.A., per quanto di competenza di quest'ultima, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto generale e dei Contratti di Assicurazione.

## **Articolo 9**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto generale a:
  - a) fornire, ai prezzi indicati nell'Offerta Economica e nei limiti dei quantitativi stabiliti nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario, secondo quanto stabilito nel Contratto generale, negli Allegati e negli altri atti di gara;
  - b) garantire che i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi forniti siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili e ai

requisiti e alle caratteristiche indicati nel Capitolato Tecnico e alle caratteristiche tecniche dichiarate nell'Offerta Tecnica;

- c) consegnare all'Amministrazione Contraente la/e Polizza/e, nonché il/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'Ordine è pervenuto al fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- d) comunicare alle Amministrazioni Deleganti e alla Consip S.p.A. la eventuale variazione del nominativo del Responsabile del Servizio di cui al Capitolato Tecnico;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che fossero comunicate dalle Amministrazioni Deleganti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
- f) non opporre alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip qualsivoglia eccezione, contestazione o pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei Servizi Assicurativi e dei Servizi Connessi;
- g) garantire la continuità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

## **Articolo 10**

### **Servizio di call center**

1. Il Fornitore è tenuto a:

- a) istituire e rendere operativo, entro 15 (giorni) giorni dalla stipula del Contratto Generale, un servizio di “*call center*”, che dovrà essere prestato con le modalità e termini indicati nel Capitolato Tecnico,

garantendo il rispetto dei livelli di servizio, salvo l'applicazione delle penali di cui oltre;

- b) qualora si sia impegnato in sede di gara ad offrire il servizio di preventivo *on-line*, procedere all'attivazione del servizio medesimo secondo le modalità e termini precisate nel Disciplinare.

## **Articolo 11**

### **Servizio di reportistica**

1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dall'Assicuratore per tutta la durata del Contratto generale e dei Contratti di Assicurazione, con le modalità e termini indicati nel paragrafo C 2.15 del Capitolato Tecnico ed ulteriormente specificati nei relativi allegati, pena l'applicazione delle penali di cui al punto C 2.8 del Capitolato Tecnico.
2. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni deleganti si riservano il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Contratto generale, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

## **Articolo 12**

### **Supervisione e controllo**

Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del Contratto generale e degli Ordini sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A., nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Deleganti; a queste ultime è demandata altresì l'applicazione delle penali di rispettiva competenza.

### **Articolo 13**

#### **Corrispettivi**

1. I premi dovuti all'Assicuratore dalle singole Amministrazioni Contraenti per i Servizi Assicurativi oggetto di ciascun Ordine sono indicati nell'Offerta Economica; i predetti premi sono comprensivi della prestazione dei Servizi Connessi.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, nonché dall'osservanza di disposizioni normative o amministrative applicabili, anche di nuova emanazione, sono remunerati con i suddetti premi.
3. I premi come sopra indicati sono stati determinati a proprio rischio dall'Assicuratore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Assicuratore di ogni relativo rischio e/o alea, e non potendo vantare lo stesso diritto ad altri compensi diversi da quelli previsti dal presente Contratto - ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei premi medesimi - salvo quanto stabilito al comma successivo.
4. L'Assicuratore deve procedere alla revisione dei premi nei casi e con le modalità previsti dal Capitolato Tecnico, paragrafo C 2.13.
5. Resta inteso che i predetti premi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente all'Assicuratore, anche in caso di eventuale subappalto, previa regolare fatturazione.

## **Articolo 14**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento del premio sarà effettuato, in via provvisoria, dalle Amministrazioni Contraenti in favore dell'Assicuratore entro il 30 aprile di ciascun anno compreso nel periodo assicurativo, nella misura prevista nei paragrafi C 2.12 e C 2.14 del Capitolato Tecnico.
2. L'eventuale conguaglio a debito o a credito verrà regolato fra le parti al termine di ciascun periodo assicurativo annuo (ovvero al termine della minor durata del Contratto di Assicurazione), entro sessanta giorni dall'emissione, da parte dell'Assicuratore, di apposita appendice di conguaglio, sulla base dei dati comunicatigli dall'Amministrazione Contraente con le modalità e nei termini previsti, più dettagliatamente, al paragrafo C 2.14 del Capitolato Tecnico. Qualora l'Amministrazione Contraente non provveda nei termini previsti alla comunicazione dei dati o al pagamento dell'eventuale differenza dovuta all'Assicuratore a titolo di conguaglio, il premio dalla stessa anticipato in via provvisoria per l'annualità successiva sarà considerato a garanzia o in conto del pagamento di quanto dovuto dalla stessa Amministrazione Contraente a titolo di conguaglio per l'annualità precedente, e le coperture assicurative dalla stessa attivate con il Contratto di Assicurazione resteranno sospese fino alle ore 24:00 del giorno in cui l'Amministrazione Contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi.
3. Per ciascun pagamento effettuato a favore dell'Assicuratore, quest'ultimo dovrà emettere nei confronti dell'Amministrazione Contraente apposita fattura/ricevuta, nella quale dovranno essere indicati il riferimento al Contratto

generale, all'Ordine e alla/e Polizza/e cui si riferisce; la fattura/ricevuta dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà del Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Deleganti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.

4. L'importo delle predette fatture/ricevute verrà corrisposto dalle Amministrazioni Deleganti secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e bonificato sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_.
5. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
6. Nel caso in cui l'Assicuratore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente stabilito nei precedenti commi nonché quanto espressamente disposto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato in materia di pagamento del corrispettivo per i contratti passivi con riguardo alla obbligatorietà del pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del R.T.I., le singole società costituenti il raggruppamento potranno provvedere ciascuna alla fatturazione *pro quota* delle attività effettivamente prestate, restando salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del committente. Le società componenti il R.T.I. potranno fatturare ovvero emettere ricevuta solo per le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di

gara e risultanti nell'atto costitutivo del raggruppamento. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture/ricevute relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura/ricevuta dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente e dovrà contenere, oltre a quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi/attività cui si riferisce. In ogni caso, l'impresa mandataria incasserà sia l'importo delle proprie fatture/ricevute, sia, in nome e per conto delle singole mandanti, gli importi delle fatture/ricevute emesse dalle mandanti medesime, rilasciando alle Amministrazioni Contraenti ampia e liberatoria quietanza.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto generale e nei singoli Ordini, salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto generale.
8. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Assicurazione e/o il Contratto generale si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni deleganti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di

accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge o altrimenti conosciute dalle Amministrazioni interessate, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni nè doglianze in ordine ad eventuali ritardi od omissioni dei pagamenti dovuti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **Articolo 15**

### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto generale;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto generale stesso;
  - c) dichiara espressamente che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa e della prassi interpretativa delle competenti autorità in materia;
  - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto generale o dei Contratti di Assicurazione

rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto generale e dei relativi Contratti di Assicurazione, le Amministrazioni deleganti e/o la Consip S.p.A. avranno il diritto di risolvere rispettivamente i Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto generale a norma del successivo articolo 19 comma 2, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

## **Articolo 16**

### **Penali**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e anche se imputabile a terzi, saranno applicabili le penali di seguito indicate rispetto ai termini stabiliti:
  - (i) nei punti C 2.15 – *Reportistica dei sinistri* e C 2.7 – *Contabilità* del Capitolato Tecnico, punto D 3 – *Reportistica sui sinistri* dell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico, punto C4 – *Reportistica sui sinistri* dell'Allegato 2 al Capitolato Tecnico e dal punto C 6 – *Reportistica sui sinistri* dell'Allegato 3 al Capitolato Tecnico, ciascuna Amministrazione delegante potrà applicare all'Assicuratore una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno,
  - (ii) in ordine al pagamento di cui al punto C 3 – *Perizia e Liquidazione del danno* dell'Allegato 3 al Capitolato Tecnico, ciascuna

Amministrazione delegante potrà applicare all'Assicuratore una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari a €500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno,

(iii) per l'attivazione del *call center* di cui al precedente art. 10, la singola Amministrazione delegante potrà applicare all'Assicuratore una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

(iv) per la consegna all'Amministrazione Contraente della/e Polizza/e, nonché del/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i di cui al comma 1, lett. c) dell'art.9, la singola Amministrazione delegante potrà applicare all'Assicuratore una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni indicate in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto generale, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del *call center*; in tali casi le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore le penali di cui sopra sino al momento in cui dette prestazioni comincino ad essere svolte in modo effettivamente diligente e conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso, non saranno considerati dovuti a caso fortuito o forza maggiore i ritardi e le inadempienze conseguenti ad impedimenti in cui si vengono a

trovare, anche per cause naturali (esemplificativamente: malattie, infortuni, morte) i dipendenti dell'Assicuratore o di terzi di cui esso si avvalga.

4. Gli eventuali ritardi o inadempimenti contrattuali che dessero luogo all'applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati al Fornitore dalle singole Amministrazioni; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione Delegante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni fossero inammissibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non pervenissero o non pervenissero nel termine indicato, le penali di cui sopra potranno essere senz'altro applicate al Fornitore a decorrere dall'inizio del ritardo o dell'inadempimento.
5. Le Amministrazioni deleganti e/o Consip potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche a titolo di corrispettivo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso il Fornitore dall'esecuzione delle prestazioni rispetto alle quali si fosse reso ritardatario o inadempiente.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni deleganti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

8. Ciascuna Amministrazione delegante potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dei corrispettivi da essa complessivamente dovuti al Fornitore a titolo di premi.
9. Consip S.p.A., in ordine a quanto stabilito nel successivo art. 17 e, in ogni caso, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo complessivo del Contratto generale, nei limiti della differenza tra tale misura massima e l'importo complessivo delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. In caso di contestazione dell'inadempimento per iscritto da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.  
  
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le suddette penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

## **Articolo 17**

### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva in favore di Consip e delle Amministrazioni Contraenti pari ad un importo di:  
Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);  
mediante stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con un primario Istituto bancario/assicurativo.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, in favore delle Amministrazioni deleganti, nonché della Consip S.p.A., a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del codice civile, ivi comprese quelle il cui adempimento sia stato affidato a subappaltatori, nascenti dal presente Contratto generale e dai singoli Contratti di Assicurazione, e si estende a tutti gli eventuali accessori del debito principale.
3. In particolare, ciascuna cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto, ogni Amministrazione delegante e/o la Consip S.p.A. avranno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del Contratto generale e, per quanto concerne tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti di cui ai Contratti di Assicurazione, a far data dalla ricezione degli Ordini.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto generale, nonché per tutta la durata dei singoli Contratti di Assicurazione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Assicurazione senza azioni o contestazioni di alcun genere; soltanto allora, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della singola Amministrazione delegante a favore della quale è stata prestata e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip e solo dopo l'avvenuta materiale restituzione della fideiussione/polizza assicurativa.
7. Qualora, in costanza di rapporto contrattuale, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione delegante competente o dalla Consip S.p.A.
8. In caso di inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto generale e, del pari, le singole Amministrazioni deleganti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Assicurazione a norma del successivo articolo 19, comma 2, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

## **Articolo 18**

### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza in relazione al Contratto generale, e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto generale. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale preesistente o comunque predisposto ai fini dell'esecuzione del Contratto generale e dei Contratti di Assicurazione, mentre non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio per causa diversa dalla violazione del presente articolo.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte di aventi causa, dei propri eventuali subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare ed a far rispettare quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy.
5. Il Fornitore potrà fare generico riferimento ai termini essenziali del presente Contratto generale, previo consenso scritto della Consip S.p.A., soltanto ove

ciò sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare ed appalti.

6. Il Fornitore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto generale o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, le Amministrazioni Deleganti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di Assicurazione ovvero il presente Contratto generale a norma del successivo articolo 19, comma 2, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..

### **Articolo 19**

#### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto generale, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione Delegante e/o dalla Consip S.p.A. in nome e per conto di una o più Amministrazioni deleganti, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Contratto di Assicurazione e/o il Contratto generale, a norma

dell'articolo 1454 del codice civile, e di trattenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni deleganti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., rispettivamente i singoli Contratti di Assicurazione e/o il Contratto generale, e potranno altresì trattenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ferma l'applicabilità dell'articolo 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 alle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- c) per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati nonché nel presente Contratto generale e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 8;

- d) nei casi di cui agli articoli: 14, comma 8 (Fatturazione e pagamenti), 15, comma 2 (Trasparenza), 17, comma 8 (Cauzione), 18, comma 7 (Riservatezza), 21, comma 11 (Subappalto), 22, comma 2 (Divieto di cessione contrattuale), 27, comma 2 (Codice deontologico);
  - e) nel caso di ritardo nella liquidazione del danno che si protragga per oltre 30 (trenta) giorni rispetto ai termini di cui ai paragrafi C3 dell'allegato 2 al Capitolato Tecnico (Perizia e liquidazione del danno);
  - f) nel caso di ritardo superiore a 30 giorni nell'adempimento di quanto previsto dai paragrafi nei paragrafi C 2.15 – *Reportistica dei sinistri* e C 2.7 – *Contabilità* del Capitolato Tecnico, punto D 3 – *Reportistica sui sinistri* dell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico, punto C4 – *Reportistica sui sinistri* dell'Allegato 2 al Capitolato Tecnico e dal punto C 6 – *Reportistica sui sinistri* dell'Allegato 3 al Capitolato Tecnico;
  - g) qualora l'Assicuratore avesse accumulato, in corso d'anno, penali per un importo superiore agli importi massimi di cui al precedente articolo 16 commi 9 e 10.
3. La risoluzione del Contratto generale legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Assicurazione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto generale. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto generale e/o del/i Contratto/i di Assicurazione, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo

dello stesso o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di Assicurazione risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

## **Articolo 20**

### **Recesso**

1. Oltre ai casi di recesso previsti e disciplinati nel Capitolato Tecnico, le Amministrazioni deleganti hanno diritto, nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) mutamenti di carattere organizzativo riguardanti il Fornitore, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
  - c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente, rispettivamente, da ciascun singolo Contratto di Assicurazione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.  
Nei medesimi casi di cui alle lettere del precedente comma la Consip S.p.A. ha diritto di recedere dal Contratto generale in nome e per conto di tutte le Amministrazioni deleganti.
2. Si conviene che ricorra una giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i)* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, nonché richiesti per la stipulazione del Contratto generale per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - iii)* qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore e/o il Fornitore medesimo siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
  - iv)* qualora si verifichi una qualsiasi altra fattispecie che faccia venir meno, a giudizio delle Amministrazioni deleganti e/o della Consip S.p.A., il rapporto di fiducia sottostante al presente Contratto generale e/o a singoli Contratti di Assicurazione.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali inerenti al Contratto di Assicurazione e/o al Contratto generale

rispetto ai quali sia stato esercitato il recesso medesimo, assicurando che ciò non comporti danno alcuno alle Amministrazioni e/o alla Consip S.p.A.

5. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti o di Consip S.p.A., l'Assicuratore ha diritto al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. L'Assicuratore è tenuto inoltre a rimborsare la parte di premio assicurativo al netto dell'imposta relativa al periodo di copertura non corso.
5. Qualora la Consip S.p.A. receda dal Contratto generale ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi Ordini da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di Assicurazione già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fatto salvo quanto espressamente disposto in precedenza in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## **Articolo 21**

### **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% del valore complessivo del Contratto generale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

.....

## **CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

---

.....

avvalendosi delle seguenti imprese:

.....

.....

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni deleganti, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state subappaltate le suddette attività.
3. Il/i subappaltatore/i dovrà/anno possedere, per tutta la durata del Contratto generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività allo/agli stesso/i affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del/dei contratto/i di subappalto. Con il deposito del/dei contratto/i di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi compresa la certificazione attestante il possesso da parte del/dei subappaltatore/i dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui/essi subappaltate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta

documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto generale, che non sussiste nei confronti del/dei subappaltatore/i alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al/ai subappaltatore/i o ai relativi dipendenti, consulenti e collaboratori.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano rilevati dalla Consip S.p.A. e/o dalle singole Amministrazioni deleganti inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip S.p.A. e/o dalle singole Amministrazioni deleganti, né al differimento dei termini di esecuzione delle prestazioni subappaltate.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, L. n. 55/1990, a trasmettere all'Amministrazione delegante interessata, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture/ricevute quietanzate relative ai

pagamenti via via corrisposti a ciascun subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento, da parte del Fornitore e/o del/dei subappaltatore/i, di alcuno degli obblighi di cui al presente articolo, ovvero in caso di non veridicità di quanto dichiarato, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto generale a norma dell'articolo 19, comma 2 che precede, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Nella negoziazione e nella stipula del/dei contratto/i di subappalto, il Fornitore si impegna a prendere attentamente in considerazione ed a ponderare in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto generale.
13. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 55/90, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della L. n. 55/1990, come modificato o eventualmente sostituito.
15. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l'autorizzazione al subappalto.

## **Articolo 22**

### **Divieto di cessione contrattuale**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto generale o i singoli Contratti di Assicurazione, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di cui al precedente comma, le Amministrazioni Deleganti e/o Consip S.p.A. in nome e per conto di tutte le Amministrazioni deleganti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di Assicurazione ovvero il presente Contratto generale, a norma dell'articolo 19.2 che precede, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

### **Articolo 23**

#### **Responsabile del Servizio**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore all'atto della stipula del presente atto, Sig. \_\_\_\_\_, reperibile al n. tel. \_\_\_\_\_, nonché all'indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_, sarà il referente diretto nei confronti delle Amministrazioni deleganti e della Consip S.p.A. e, quindi, rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto generale e dei Contratti di Assicurazione. A lui competeranno, in particolare, i compiti e le attribuzioni indicati nel Capitolato Tecnico.

### **Articolo 24**

#### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni inerenti ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., (ivi inclusi i casi in cui sia parte del giudizio anche l'Assicurato) ovvero tra la Consip S.p.A. e l'Assicurato sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.
2. Salvo quanto previsto nel paragrafo C3 dell'allegato 2 al Capitolato Tecnico, per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Assicuratore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla sede dell'Amministrazione Contraente.
3. Salvo quanto previsto nel paragrafo C4 dell'Allegato 3 al Capitolato Tecnico, per tutte le questioni relative all'assicurazione infortuni la competenza è determinata in base al domicilio della persona infortunata.

## **Articolo 25**

### **Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto generale e della esecuzione dei singoli Contratti di Assicurazione – le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto generale e dei Contratti di Assicurazione medesimi e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, e si esonerano reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi in archivi elettronici e cartacei.

3. La Consip S.p.A. tratta i dati necessari alla esecuzione del Contratto generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, in ottemperanza ad obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni deleganti. In ogni caso le Amministrazioni deleganti, nonché il Fornitore dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio alla Consip S.p.A. per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Amministrazioni deleganti e, per esse, alla Consip S.p.A. nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e delle altre normative in vigore in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle disposizioni in materia di misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del Contratto generale, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle generalità del responsabile e del titolare del trattamento ed alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 della medesima legge.

## **Articolo 26**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni deleganti e/o alla Consip S.p.A. per legge.
- ~~2.~~ Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto generale dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **Articolo 27**

### **Codice deontologico**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A e comunque

per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto generale.

## **Articolo 28**

### **Ulteriore condizione risolutiva espressa**

1. Il Contratto generale è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto generale si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **Articolo 29**

### **Clausola finale**

1. Il presente atto e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone accuratamente esaminato e negoziato il contenuto; esse dichiarano quindi di approvare dette clausole singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modificazione o integrazione al presente atto e ai suoi allegati non potrà che aver luogo mediante atto scritto, a pena di

invalidità. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto generale e/o dei singoli Contratti di Assicurazione non comportano di per sé l'invalidità o l'inefficacia, rispettivamente, del Contratto generale o dei singoli Contratti di Assicurazione nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto generale o dei singoli Contratti di Assicurazione (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni deleganti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato da eventuali atti attuativi o integrativi, quali ad esempio gli Ordini ed i Contratti di Assicurazione, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasto, le disposizioni del presente atto prevarranno su quelle dei citati atti attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti espressamente manifestata per iscritto.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

**IL FORNITORE**

*Dott. Ferruccio Ferranti*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di

tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), articolo 4 (Oggetto del Contratto generale), articolo 5 (Utilizzazione del Contratto generale), articolo 6 (Modalità di conclusione), articolo 7 (Durata), articolo 8 (Condizioni della fornitura), articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), articolo 10 (Servizio di call center), articolo 11 (Servizio di reportistica), articolo 13 (Corrispettivi), articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), articolo 15 (Trasparenza), articolo 16 (Penali), articolo 17 (Cauzione), articolo 18 (Riservatezza), articolo 19 (Risoluzione), articolo 20 (Recesso), articolo 21 (Subappalto), articolo 22 (Divieto di cessione contrattuale), articolo 24 (Foro competente), articolo 25 (Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento), articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali), articolo 27 (Codice deontologico), articolo 28 (Ulteriore condizione risolutiva espressa), articolo 29 (Clausola finale).

Roma, \_\_\_\_\_

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_

## ALLEGATI

ALLEGATO A : CAPITOLATO TECNICO

ALLEGATO B : OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE

ALLEGATO C : OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE

ALLEGATO D : MODELLI DI ORDINE

## INDICE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI RICHIAMATI.....	6
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI.....	7
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	10
ARTICOLO 4 OGGETTO DEL CONTRATTO GENERALE.....	12
ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO GENERALE.....	13
ARTICOLO 6 MODALITÀ DI CONCLUSIONE.....	15
ARTICOLO 7 DURATA.....	15
ARTICOLO 8 CONDIZIONI DELLA FORNITURA .....	16
ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	18
ARTICOLO 10 SERVIZIO DI CALL CENTER .....	19
ARTICOLO 11 SERVIZIO DI REPORTISTICA .....	20
ARTICOLO 12 SUPERVISIONE E CONTROLLO.....	20
ARTICOLO 13 CORRISPETTIVI .....	21
ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	22
ARTICOLO 15 TRASPARENZA .....	25
ARTICOLO 16 PENALI .....	26
ARTICOLO 17 CAUZIONE.....	29
ARTICOLO 18 RISERVATEZZA.....	31
ARTICOLO 19 RISOLUZIONE .....	33
ARTICOLO 20 RECESSO .....	36
ARTICOLO 21 SUBAPPALTO.....	38
ARTICOLO 22 DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTUALE .....	41
ARTICOLO 23 RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	42
ARTICOLO 24 FORO COMPETENTE.....	42

## **CONSIP S.p.A.**

*Gara per la fornitura dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla  
circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato*

---

ARTICOLO 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO .....	43
ARTICOLO 26 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	45
ARTICOLO 27 CODICE DEONTOLOGICO .....	45
ARTICOLO 29 CLAUSOLA FINALE .....	46
<b>ALLEGATI</b> .....	49